

Semplificazioni annunciate
Per i bonus 4.0 e 5.0 fatture
senza dati normativi —p.22

Bonus 4.0 e 5.0, in fattura il codice identificativo

Agevolazioni

L'addio al riferimento normativo va coordinato con la richiesta nel Ddt

Resta aperto il tema della regolarizzazione in caso di omissione

Luca Gaiani

Fatture per investimenti 4.0 e 5.0, in arrivo una semplificazione per le indicazioni nelle fatture emesse dai fornitori. Il Ddl semplificazioni sostituisce il richiamo obbligatorio della norma agevolativa con l'inserimento di un particolare codice identificativo di futura approvazione. Per una reale semplificazione, occorre però che l'intervento sia coordinato con le istruzioni delle Entrate che, da un lato, impongono il richiamo della legge anche sui Ddt e dall'altro disciplinano la regolarizzazione da parte dell'acquirente delle eventuali omissioni del fornitore.

Il disegno di legge semplificazioni, approvato dal Governo il 4 agosto (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo), interviene sull'obbligo, previsto sia per gli investimenti 4.0 (comma 1062 della legge 178/2020) che per quelli con caratteristiche 5.0 (articolo 38 del Dl 19/2024), di riportare sulle fatture e sugli altri documenti relativi all'acquisto dei beni strumentali il richiamo alla norma agevolativa. Per gli investimenti effettuati a partire dalla data di un successivo provvedimento dell'agenzia delle Entrate, il richiamo alla legge sarà sostituito dall'inserimento elettronico di un

apposito codice identificativo.

L'obbligo in questione (già previsto dalla legge 160/2019 per gli investimenti agevolati da tale norma) risulta particolarmente rilevante dato che, secondo la tesi delle Entrate (risposte 438 e 439 del 2020), un'eventuale omissione da parte del fornitore, che non venga corretta all'atto della ricezione della fattura, comporta la revoca dell'agevolazione in sede di verifica.

Oltre che sulla fattura, il richiamo della legge deve essere riportato, sempre secondo le istruzioni del fisco (risposta 270/2022), sul Ddt (documento di trasporto) che scorta il bene, salvo che la fattura (dove è inserita la dicitura) non richiami in modo univoco il documento di trasporto (risposta Mef al question time 5-01787 del 10 gennaio 2024). In entrambi i casi (fattura e Ddt), all'eventuale omissione (che spesso dipende dal fatto che il fornitore non ha certezza sull'effettivo impiego dei beni in conformità a quanto richiesto dalle leggi di riferimento) può essere posto rimedio dall'impresa acquirente (risposta 438/2020), con una stampigliatura indelebile su una copia cartacea del documento oppure mediante una integrazione elettronica della fattura ricevuta da unire all'originale e conservare nei termini di legge.

Per realizzare una vera semplificazione, la sostituzione del richiamo alla legge con il codice identificativo delle Entrate dovrebbe consistere in un inserimento automatico già nella generazione della fattura elettronica (come avviene ad esempio per il tipo documento o per i codici di esenzione Iva), il cui tracciato dovrà dunque essere modificato.

Diversamente, e cioè se si trattasse di scrivere manualmente il codice (anziché la legge) nel corpo

della fattura, l'intervento normativo semplificherebbe ben poco.

Occorrerebbe poi eliminare l'obbligo del richiamo nel Ddt e negli altri documenti di vendita (nei quali servirebbe ancora un inserimento manuale) e disciplinare, a livello normativo, le modalità di regolarizzazione da parte dell'acquirente. Se infatti il codice costituirà elemento nativo della fattura elettronica, l'annotazione indelebile sulla copia cartacea da parte dell'impresa potrebbe non essere più sufficiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DISEGNO DI LEGGE



IL SOLE 24 ORE,
5 AGOSTO 2025, P. 2

Sul Sole 24 Ore di ieri le principali modifiche del Ddl semplificazioni che ha ricevuto l'ok in Cdm

160

I RIFERIMENTI VINCOLANTI

Solo con la legge 160/2019 sono stati espressamente richiamati, per R&S, i manuali di Frascati e Oslo come criteri interpretativi vincolanti

